

≥6 NOV. 2007

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 28 - 778 3 in data 17-12-37 relativa all'approvazione della Variante 2005 al P.R.G.C. vigente del Comune di RUFFIA (CN).

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

MODIFICHE alla CARTOGRAFIA ed ALTRI ELABORATI:

• Sulle Tavole n. 1 – 3 – 4 e 5 di Variante le fasce di arretramento di mt .10 dalla viabilità previste entro le aree residenziali ed entro l'area P*2.4 che prospettano sulla strada provinciale n. 166, nonché entro l'area R 4.5 prospettante sulla strada provinciale n. 151, si intendono stabilite con profondità di mt. 20 dal confine stradale.

Nella legenda delle Tavole n. 1 e 3 dopo le parole "Fasce di rispetto da viabilità", si intende aggiunta la precisazione: "(vedi art. 21 NdA)".

La classificazione alfanumerica delle aree residenziali di Variante riportata dall'elaborato
"Relazione geologica e tecnica" adottata con D.C. n. 11 del 28.3.2006 si intende
aggiornata e rettificata per adeguamento a quella prevista dagli elaborati definitivi di
progetto adottati con D.C. n. 2 del 3.4.2007.".

MODIFICHE alla NORMATIVA:

Art. 14 – R4 – Aree di completamento....

- al punto 7, la sigla R 4.10 si intende rettificata in "R 4.7".

Art. 16 Bis – P2 – Aree per impianti produttivi....

- al punto 3, al termine del testo del secondo trattino Area P2.3/b, dopo la parola "provinciale" si intendono aggiunte le parole "nonché sul lato est un'idonea fascia verde alberata di mitigazione visuale come indicato all'art. 27, 7°c. della L.R. 56/77 e s.m. e i.";
- a conclusione del predetto punto 3 si intende inoltre aggiunto il seguente disposto "Nuovi insediamenti nelle aree P 2.3a e P 2.3b saranno ammessi solo se compatibili con gli impianti attualmente in attività nelle contigue aree P 1.2 e P 1.3 ivi insediati in precedenza, o a seguito del loro trasferimento.".

Art. 21 – Aree destinate alla viabilità......

- dopo il punto 4 si intende inserito il seguente punto: "4Bis La previsione di arretramento di mt. 20 dalla viabilità individuata dalle cartografie di piano entro l'area P*2.4 ed entro le aree residenziali situate in fregio alle strade provinciali n.166 e n. 151 potrà essere ridotta solo in presenza di eventuale deroga concessa dalla competente Provincia di Cuneo; in ogni caso non saranno ammessi arretramenti inferiori a mt. 10 dal confine stradale."
- a conclusione del punto 7 si intende aggiunto il seguente disposto: "La definizione delle 'fasce di rispetto da viabilità' individuate in ambito agricolo è pertanto indicativa e da riverificare in fase attuativa in modo da garantire l'applicazione degli arretramenti di legge in riferimento al 'confine stradale'.".



Art. 26 bis - Vincoli di carattere geologico tecnico

A conclusione dell'articolo si intende inserito il seguente testo: " 3 Si richiama il rispetto del R.D. 523/1904 per i corsi d'acqua soggetti a tali disposti anche se diversamente individuati in cartografia o in parziale difformità dal precedente art. 22.".

Tabelle di Zona:

A pagina 3 delle tabelle di zona si intende inserita la seguente nota: "Nota: in caso di intervento nelle aree P1.2 e P1.4 dovranno essere reperite le dotazioni di aree per servizi ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. e i..".

Il Dirigente del Settore Territoriale di Cuneo arch. Franco VANDONE

-